



## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: **2020/00216**  
Del: **11/03/2020**  
Esecutiva da: **11/03/2020**  
Proponente: **Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Attività produttive**

### OGGETTO:

Mercati- emergenza covid 19 - Sospensione attività generi vari

### IL SINDACO

#### VISTO:

- il DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020), da ora in avanti DPCM 8/3/2020;
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020, da ora in avanti DPCM 9/3/2020.

CONSTATATO, quindi, che anche il nostro territorio rientra nelle previsioni di cui all'art. 1 del DPCM 8/3/2020;

VISTE le norme generali igienico sanitarie, riportate all'allegato 1 del medesimo DPCM 8/3/2020, nonché le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del DPCM 9/3/2020, che stabiliscono il divieto di ogni forma di assembramento sull'intero territorio comunale;

DATO ATTO dell'ordinanza sindacale 2020/2038/00001, del 9/3/2010, recante ad oggetto Mercati-emergenza covid 19 - Sospensione computo assenze ai fini decadenza posteggio, volta ad evitare comportamenti che, pur volti all'osservanza delle norme vigenti, anche di natura regolamentare,

rischiavano di ledere gli interessi tutelati dalle citate norme igienico sanitarie, nello specifico attraverso il forzoso proseguimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, al solo fine di evitare la decadenza dei titoli abilitativi, in dipendenza delle assenze che, al contrario, sarebbero state accumulate, in caso di volontaria sospensione dell'attività;

CONSIDERATO l'evolversi in crescita del contagio e della c.d. curva epidemiologica, come attestato dai dati ufficiali forniti dai servizi di Protezione Civile;

CONSIDERATO altresì l'orientamento applicativo dei decreti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 fornito in tempo reale dal medesimo Governo che li ha adottati e pubblicato sul proprio sito istituzionale (FAQ);

RITENUTO, in particolare, di intervenire sulle attività di commercio su aree pubbliche, seppur nei limiti tracciati da detti decreti, con riferimento alle diverse tipologia di attività, particolarmente esposte sul fronte dell'assembramento dell'utenza, fattore di rischio elevato sotto il profilo della diffusione del contagio, con notevoli difficoltà a gestire gli accessi e la permanenza delle persone, così come in altri contesti quale l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto (dehors);

RITENUTO, altresì, di intervenire diversamente sulle attività di commercio di generi vari rispetto alle attività di commercio di generi alimentari, questi ultimi in dipendenza della possibilità di disciplinare gli accessi alle medesime attività, onde evitare efficacemente detti assembramenti, nel prioritario interesse di limitare la diffusione del contagio;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Dlgs 267/2000 ed in particolare l'art. 50;

ORDINA

- 1) la sospensione delle attività di commercio su aree pubbliche di generi vari nei mercati rionali, nei raggruppamenti turistici, nelle postazioni degli imbonitori, nei posteggi isolati, nei posteggi dei cassetta, etc.;
- 2) la sospensione delle attività di commercio su aree pubbliche di generi alimentari, se svolte all'aperto in aree mercatali non recintate; possono continuare ad essere esercitate le attività di commercio su aree pubbliche di generi alimentari al coperto, ovvero all'aperto in aree recintate, ovvero all'aperto in aree non recintate purché previa installazione intorno agli esercizi di adeguate barriere, transenne, separatori e/o simili dispositivi mobili idonei ad assicurare che l'accesso dei clienti avvenga in modo ordinato e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, secondo quanto già stabilito dai decreti governativi e dall'orientamento applicativo indicati nelle premesse della presente ordinanza;
- 3) la sospensione dell'attività dei posteggi alimentari, dei chioschi di somministrazione alimentari e dei

posteggi alimentari con consumo sul posto, se svolte in aree non recintate; dette attività possono continuare ad essere svolte, fermi restando i limiti orari dalle 6.00 alle 18.00, previa installazione intorno agli esercizi di adeguate barriere, transenne, separatori e/o simili dispositivi mobili idonei ad assicurare che l'accesso dei clienti avvenga in modo ordinato e nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, secondo quanto già stabilito dai decreti governativi e dall'orientamento applicativo indicati nelle premesse della presente ordinanza;

- 4) che la presente ordinanza, in linea con le misure nazionali di contenimento dell'emergenza covid-19, debba intendersi quale misura minima, proporzionata, integrativa alle disposizioni nazionali e sia valida fino al termine di validità delle misure nazionali di contenimento (attualmente al 3 aprile 2020, salvo proroga);

#### DISPONE

1. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio;
2. la trasmissione del presente provvedimento alla Polizia Municipale del Comune per la verifica dell'ottemperanza;
3. la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Stampa per provvedere alla massima diffusione dei contenuti dell'ordinanza.

#### INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 650 del codice penale nei casi da questo previsti e, fuori dai citati casi, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000;
- che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione.

**Firenze, lì 11/03/2020**

**Sottoscritta digitalmente da  
Sindaco  
Dario Nardella**

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n 4 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 11/03/2020

